

Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEne, 730.01)

Presentazione sinottica delle modifiche previste rispetto alla ordinanza attuale

<i>Diritto vigente</i>	<i>Progetto di consultazione del 14.04.2025</i>
<i>Titolo prima dell'art. 1</i> Capitolo 1: Oggetto	<i>Titolo prima dell'art. 1</i> Capitolo 1: Disposizioni generali
<i>Art. 1</i>	<i>Art. 1, rubrica</i> Oggetto
Nuovo scopo	<i>Art. 1a</i> Obiettivi intermedi per il potenziamento delle energie rinnovabili ¹ Per il potenziamento della produzione di elettricità da energie rinnovabili, a eccezione dell'energia idroelettrica, l'obiettivo intermedio per il 2030 è una produzione complessiva di almeno 23 000 GWh. ² Gli obiettivi intermedi per il 2030 per il potenziamento della produzione di elettricità da energie rinnovabili sono: a. per gli impianti fotovoltaici: una produzione complessiva di almeno 18 700 GWh; b. per gli impianti eolici: una produzione complessiva di almeno 2300 GWh.
<i>Art. 39 cpv. 1</i> ¹ Chi intende presentare una domanda di rimborso del supplemento rete deve elaborare, in collaborazione con un terzo incaricato ai sensi dell'articolo 49 capoverso 1 lettera a, una proposta di convenzione sugli obiettivi e sottoporla all'esame dell'UFE al più tardi tre mesi prima della fine dell'anno contabile per il quale intende chiedere il rimborso.	<i>Art. 39 cpv. 1</i> ¹ Chi intende presentare una domanda di rimborso del supplemento rete deve elaborare, in collaborazione con un terzo certificato dall'UFE, una proposta di convenzione sugli obiettivi e sottoporla all'esame dell'UFE al più tardi tre mesi prima della fine dell'anno contabile per il quale intende chiedere il rimborso.
<i>Art. 51 cpv. 2</i> ² Chi intende utilizzare una tale convenzione sugli obiettivi, elabora una corrispondente proposta insieme a un terzo incaricato secondo l'articolo 49 capoverso 1 lettera a e la trasmette per l'esame all'UFE. La verifica del rispetto della convenzione sugli obiettivi compete all'UFE.	<i>Art. 51 cpv. 2</i> ² Chi intende utilizzare una tale convenzione sugli obiettivi elabora, in collaborazione con un terzo certificato dall'UFE, una corrispondente proposta e la sottopone all'esame dell'UFE. La verifica del rispetto della convenzione sugli obiettivi compete all'UFE.

<i>Diritto vigente</i>	<i>Progetto di consultazione del 14.04.2025</i>
<i>Allegato 3</i> 3.2 Non sono computabili in particolare: a. le imposte; b. i costi di manutenzione degli impianti; c. i costi per le misure già indennizzate in altro modo al titolare dell'impianto idroelettrico; d. i costi ricorrenti, purché siano trascorsi oltre 40 anni dall'attuazione delle misure.	<i>Allegato 3</i> <i>Numero 3.2 lettera e</i> 3.2 Non sono computabili in particolare: e. per gli impianti idroelettrici sul confine, la quota dei costi che supera la quota appartenente alla sovranità svizzera.